Procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente

Principale normativa di riferimento

Decreto legislativo n. 297/1994

Decreto legislativo n. 165/2001

Decreto legislativo n. 150/2009

Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013

Decreto legislativo n. 75/2017

CCNL comparto scuola

TU del CCP per il comparto scuola 2003

Le infrazioni disciplinari emergono dalla violazione di obblighi derivanti:

- dal CCNL e dal CCP comparto scuola
- dal codice di comportamento
- dalla legge (codice civile, codice penale, normativa sulla sicurezza sul lavoro, sulla privacy, ecc.)

Il **codice disciplinare** deve essere pubblicato sul sito istituzionale della scuola. Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla sua affissione cartacea all'ingresso della sede di lavoro.

Sanzioni disciplinari personale docente

Procedimenti disciplinari di competenza del Dirigente scolastico

Tipo di sanzione	Riferimento normativo
Avvertimento scritto	mancanze lievi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio. (art. 492 D.Lgs.297/94)
Censura	mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio. (art. 493 D.Lgs.297/94)
Sospensione dall'insegnamento fino a 10 giorni	 atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza. (art. 494 D.Lgs.297/94)
Sospensione da 3 fino a 10 giorni (in proporzione all'entità del risarcimento).	violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno. (art. 55 sexies comma 1 D.Lgs.165/2001)
Sospensione fino a 10 giorni	avere rifiutato, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero reso dichiarazioni false o reticenti (art. 55 bis comma 7 D.Lgs.165/2001)

Recidiva:

La recidiva presuppone una precedente irrogazione di sanzione disciplinare per un'infrazione della stessa specie di quella contestata, che non sia stata annullata ed in assenza di riabilitazione. Essa va contestata nell'atto di avvio del procedimento disciplinare.

In caso di recidiva in una <u>infrazione disciplinare della stessa specie</u> di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento scritto o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa (art. 499 D.Lgs. 297/94).

Procedimenti disciplinari di competenza del Servizio procedimenti disciplinari

Tipo di sanzione	Riferimento normativo
Sospensione dall'insegnamento da 11 giorni a 1 mese	 atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza. (art. 494 D.Lgs.297/94)
Sospensione da 11 giorni a 3 mesi (in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare).	violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno. (art. 55 sexies comma 1 D.Lgs.165/2001)
Sospensione da 11 fino a 15 giorni	avere rifiutato, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero reso dichiarazioni false o reticenti (art. 55 bis comma 7 D.Lgs.165/2001)
Sospensione dall'insegnamento da 1 mese a 6 mesi	 nei casi previsti per la sospensione fino ad un mese qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; uso dell'impiego ai fini di interesse personale; atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti; abuso di autorità (art. 495 D.Lgs.297/94)
Sospensione dall'insegnamento di 6 mesi (e utilizzazione in compiti diversi)	 condanna a pene detentive non inferiori nel massimo a tre anni pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (art. 496 D.Lgs.297/94)
Destituzione	 per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione; per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie; per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza; per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi; per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio; per gravi abusi di autorità. (art. 498 D.Lgs.297/94)

Licenziamento (con preavviso)	 assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3; commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3; la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio. (art. 55 quater D.Lgs. 165/01)
Licenziamento (senza preavviso)	 falsa attestazione della presenza in servizio; falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. (art. 55 quater D. Lgs. 165/01)

Recidiva:

In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione della:

- sospensione dall'insegnamento fino a un mese;sospensione dall'insegnamento da oltre un mese a sei mesi;
- sospensione dall'insegnamento per un periodo di sei mesi e successiva utilizzazione permanente in compiti diversi dall'insegnamento

va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima. Nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo (art. 499 D. Lgs. 297/94).